

REGOLAMENTO del Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.)-APS - 22 ottobre 2023

1) ISCRIZIONE AL S.A.E. - APS

I. La domanda di iscrizione al S.A.E.-APS (art. 3 c. 1 Statuto) va presentata al Comitato Esecutivo (CE), compilando l'apposito modulo fornito dalla Segreteria, accompagnata dal parere positivo di un socio o di una socia.

II. Il CE, prima di decidere circa l'accettazione di una domanda di iscrizione al S.A.E.- APS, è tenuto a chiedere il parere del/della Responsabile del Gruppo locale di riferimento, qualora esista.

III. Dell'avvenuta accettazione di un socio o di una socia da parte del CE va data comunicazione al Gruppo locale di riferimento, qualora esista, per il tramite del/della Responsabile.

IV. Analogamente, il Gruppo locale deve essere informato tramite il/la Responsabile della decadenza o della esclusione di un socio o di una socia (art. 3 c. 4 e 6 Statuto).

2) AMICI E AMICHE DEL S.A.E. -APS

I. Coloro che, pur non godendo dei requisiti previsti dallo Statuto per essere soci e socie (art.1 e art. 3 Statuto), condividono lo spirito, gli scopi e i metodi del S.A.E.-APS, possono essere iscritti/e in un apposito elenco denominato "AMICI e AMICHE del S.A.E.-APS".

II. A tal fine, presentano personale domanda al Comitato Esecutivo (CE), compilando l'apposito modulo fornito dalla segreteria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento (art.1) per l'ammissione e per l'esclusione dei soci e delle socie.

3) ELEZIONE PRESIDENTE E COMITATO ESECUTIVO

I. La Commissione Elettorale (art.7, c. 4° e 6° statuto) ha funzioni operative e di garanzia: vigila sul corretto svolgimento della procedura elettorale, sulla sua pubblicità e trasparenza, adempiendo a tutte le pratiche e formalità necessarie. I membri della Commissione Elettorale nominano al proprio interno un Presidente e un Segretario i quali svolgeranno rispettivamente tali funzioni anche nell'Assemblea elettiva. Con le stesse modalità previste dall'art. 7, c. 4° e 6° dello statuto, possono essere nominati anche uno o più membri supplenti che entreranno in carica in caso di impedimento degli altri membri.

II. Ciascun socio e ciascuna socia del SAE può candidarsi sia alla carica di Presidente (art.7 statuto), sia a quella di membro del C.E. (art.8 statuto), sia a entrambi. Le candidature vanno presentate, corredate da una scheda di presentazione del candidato o della candidata, entro il termine stabilito dall'Assemblea in una delle sedute precedenti a quella indetta per l'elezione. Nel caso previsto dall'art. 7, c. 6° dello statuto il termine è stabilito dal C.E. Per i candidati Presidente la scheda di presentazione deve contenere anche gli indirizzi programmatici.

III. L'elenco dei soci candidati presidente e l'elenco dei soci candidati membri del CE, unitamente alle schede di presentazione di ciascun candidato, sono comunicati ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione (art. 5, c. 4° statuto). L'eventuale pubblicazione sul sito internet del SAE nonché qualsiasi altra forma di comunicazione o pubblicazione non sostituisce la comunicazione personale.

IV. L'espressione del voto avviene con la modalità della scheda anonima. Se avviene per corrispondenza (art. 6, c. 5° statuto), si svolge con la modalità della doppia busta: la scheda anonima va inviata in busta chiusa priva di contrassegni entro una busta esterna recante l'identificazione del mittente. Ciascun elettore ed elettrici può esprimere una sola preferenza nell'elenco dei candidati alla carica di presidente ed un massimo di quattro preferenze nell'elenco dei candidati alla carica di membro del CE. Nell'esprimere le proprie preferenze i soci si ispirano a criteri di interconfessionalità e, per quanto possibile, a criteri di parità di genere ed equa distribuzione territoriale.

V. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dagli altri membri della Commissione Elettorale, dopo aver verificato che siano stati convocati tutti i soci aventi diritto, procede a verificare l'identità dei votanti presenti e di quelli per corrispondenza. Procede poi all'apertura delle buste pervenute per corrispondenza e alla separazione delle buste interne. Terminato lo scrutinio delle schede, sia quelle consegnate dai presenti sia quelle giunte per corrispondenza, vengono stilate le graduatorie, in ordine decrescente di voti ottenuti, sia per la carica di Presidente sia per la carica di membro del C.E.

VI. Viene eletto Presidente il candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti in graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.

VII. Sono eletti membri del CE i candidati alla carica di membro del CE che sono risultati ai primi quattro posti in graduatoria: se fra questi è presente il candidato che è stato eletto presidente, viene eletto alla carica di membro del CE il candidato collocato al quinto posto nella graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.

VIII. Nel caso di presentazione di una sola candidatura alla carica di presidente, il candidato risulta eletto se ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli aventi diritto al voto.

IX. La Commissione elettorale comunica ai soci il risultato della votazione, compresi i suffragi ottenuti da ciascuno dei votati.

X. Il Presidente e il Comitato Esecutivo eletti entrano in carica il primo gennaio successivo alla data dell'elezione.

4) MODALITA' PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

I. Il/la Presidente, nell'atto di convocazione dell'Assemblea generale (art.6, c.1 e 2 e art.7, c.1 Statuto), può prevedere, qualora ritenga che sussistano le condizioni di opportunità e di fattibilità, che all'Assemblea stessa i soci e le socie possano intervenire anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (art. 6, comma 9 Statuto). In tal caso, nella convocazione deve essere indicata la modalità operativa con cui i singoli soci e socie possono intervenire all'Assemblea stessa.

II. I soci e le socie che intendano partecipare per via telematica, ove previsto nella convocazione, devono comunicarlo alla segreteria almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea. Almeno due giorni prima verranno loro inviate le credenziali per il collegamento da remoto.

III. All'apertura dell'Assemblea deve essere verificata l'identità dei soci e delle socie che partecipano da remoto, anche attraverso gli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica utilizzata, prestando attenzione alla eventualità che più soci e socie siano collegati dalla medesima postazione.

IV. Deve essere redatto un elenco nominativo delle socie e dei soci collegati in via telematica: tale elenco deve essere firmato dal presidente dell'associazione e, controfirmato dal presidente dell'assemblea, deve essere allegato al verbale.

V. La verifica delle socie e dei soci collegati telematicamente deve avvenire anche prima di ciascuna votazione.

VI. Ai soci e socie collegati da remoto non potranno essere conferite deleghe da parte di altri soci e socie.

5) COSTITUZIONE DI UN GRUPPO LOCALE

I. Per la costituzione di un Gruppo locale S.A.E.-APS (art.11 c. 1 e 2 Statuto) occorre la presenza di almeno tre soci/socie.

II. Qualora il numero dei soci e socie di un Gruppo locale (compreso il/la Responsabile) diventi inferiore a tre, il Gruppo si scioglie se entro il termine di un anno il numero minimo non venga ricostituito.

6) ATTIVITA' DEI GRUPPI LOCALI E RAPPORTI CON IL COMITATO ESECUTIVO (CE)

I. Le attività svolte autonomamente da un Gruppo locale (art. 11 c. 7 Statuto) devono essere pubblicizzate con l'uso del Logo del Gruppo, fornito dal CE.

II. Il Logo di ogni Gruppo locale, analogamente a quello del SAE nazionale, va utilizzato per iniziative in sintonia con le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto (art. 1).

III. Un Gruppo locale può usare il Logo del SAE aps Nazionale se previamente autorizzato dal CE

IV. Ogni responsabile di Gruppo locale tiene contatti regolari con il CE (art. 11 c. 7 Statuto), comunicando le iniziative del proprio Gruppo, in modo da favorirne la conoscenza e la diffusione.

V. Per specifiche iniziative di particolare rilevanza e nell'impossibilità di provvedervi con risorse locali, al CE può essere chiesto dai/dalle Responsabili di uno o più Gruppi locali per attività congiunte che il SAE Nazionale si accoli specifiche spese vive, previamente concordate con il CE stesso e quindi correttamente e adeguatamente documentate. Il CE decide sulla base della natura e dell'entità della spesa e della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi dell'Associazione

VI. Qualora iniziative locali assumano rilievo più ampio (art. 11 c. 8 dello Statuto), ad esempio perché promosse da più gruppi e/o perché coinvolgono altre realtà di livello nazionale e/o media nazionali, è indispensabile la previa consultazione del CE.

VII. Il CE, per le iniziative dei Gruppi locali di cui riconosca il particolare rilievo e significato, può, oltre che mettere a disposizione le piattaforme dell'associazione per la loro diffusione (art.7, comma 1), farsene attivamente e direttamente promotore.

7) USO DI PIATTAFORME DI COLLABORAZIONE, VIDEOCONFERENZE, SOCIAL E POSTA ELETTRONICA

I. Il Comitato Esecutivo (CE) mette a disposizione dei Gruppi locali, per attività coerenti con lo Statuto, l'uso di strumenti e piattaforme di collaborazione e videoconferenza per incontri locali online e fornisce il supporto tecnico per il loro corretto utilizzo e coordinamento.

II. Il CE favorisce la presenza del S.A.E.-APS sui social quali Facebook, Instagram, ecc.; gestisce gli account ufficiali del S.A.E.-APS; vigila sull'utilizzo dell'acronimo SAE in profili non appartenenti all'associazione.

III. La gestione degli indirizzi mail e delle mailing-list del SAE Nazionale compete al CE. I dati personali dei soci e delle socie, compresi gli indirizzi mail, non possono essere forniti a nessuno, neppure agli altri soci e socie, a meno che non ci sia il consenso della parte interessata. Ai responsabili ed alle responsabili dei Gruppi locali possono essere forniti esclusivamente i dati (compresi gli indirizzi mail) dei soci e delle socie appartenenti al proprio Gruppo locale. Chi accede alla carica di responsabile di Gruppo locale acconsente alla pubblicazione del proprio nome e di un proprio indirizzo mail sul sito dell'associazione.

IV. Le convocazioni degli organi collegiali del S.A.E.-APS possono essere fatte agli indirizzi di posta elettronica dei/delle componenti, tramite la mail del SAE Nazionale.

V. Tutte le comunicazioni del CE coi soci e le socie, anche tramite news-letter, possono avvenire via posta elettronica, utilizzando l'indirizzo mail del SAE Nazionale.

VI. I soci e le socie possono chiedere copia del verbale dell'Assemblea (art.6 c. 10 Statuto) che può essere loro inviata anche per posta elettronica, tramite l'indirizzo mail del SAE Nazionale.

8) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI GRUPPI LOCALI (CGL)

I. Delle riunioni del CGL (art. 12 c. 5 Statuto) viene redatto un sintetico verbale a cura di un/a Segretario/a eletto/a all'apertura della riunione stessa.

II. Copia del verbale viene inviata a tutti i presenti alla riunione nonché ai membri del CE ed ai/alle Responsabili dei Gruppi Locali assenti.

9) SCELTA DEI TEMI DELLE SESSIONI DI FORMAZIONE ECUMENICA

I. Qualora l'Assemblea Generale deleghi al Consiglio dei Gruppi Locali (CGL) la scelta del tema di una Sessione di Formazione Ecumenica, l'Assemblea stessa stabilisce anche il termine entro il quale eventuali proposte di temi devono pervenire al Comitato Esecutivo (CE).

II. Il CE provvede a comunicare i vari temi ipotizzati ai/alle Responsabili dei Gruppi locali, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del CGL.

III. Nella riunione del CGL i/le Responsabili dei Gruppi locali o i loro sostituti (art.12 c. 1 Statuto) riferiscono i pareri eventualmente espressi dai rispettivi Gruppi, ma non sono vincolati a votare in modo conforme ad essi.

IV. Possono essere proposti e scelti anche temi diversi da quelli precedentemente segnalati ai Gruppi.

V. Viene scelto il tema che ottiene un numero di consensi non inferiore alla maggioranza dei presenti (art. 12 c. 8 Statuto); nel caso in cui ciò non si realizzi dopo due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due temi che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi.